

STATUTO

**COOPERATIVA SPEZIA
SALUTE SOCIETA'
COOPERATIVA A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SARZANA SP VIA VARIANTE
AURELIA 39

Numero REA: SP - 125636

Codice fiscale: 01396330118

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-10-2018 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" alla raccolta n.23.145	
	STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA	
	"Cooperativa Spezia salute Società	
	Cooperativa a responsabilità limitata"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA	
	NORME APPLICABILI	
	Articolo 1	
	Costituzione e sede sociale	
	E' costituita la società cooperativa denominata "Cooperati-	
	va Spezia Salute Società cooperativa a responsabilità limita-	
	ta".	
	La Società ha sede in Comune di Sarzana potrà istituire se-	
	di secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in	
	Italia che all'estero, nei modi e nei termini di legge.	
	Il domicilio dei soci, agli effetti di tutte le comunica-	
	zioni previste dalla legge e dal presente Statuto, è quello	
	indicato dagli stessi alla società e annotato nel libro soci.	
	In difetto di indicazioni da parte dei soci, il domicilio dei	
	soci si intende eletto presso la sede sociale.	
	Articolo 2	
	Durata della società	
	La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e po-	
	trà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straor-	
	dinaria dei Soci.	

	Articolo 3	
	Norme applicabili	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente	
	statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le	
	disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle	
	cooperative, nonchè, in quanto compatibili con la disciplina	
	della società cooperativa, le disposizioni in materia di so-	
	cietà a responsabilità limitata, ove ne ricorrano i requisiti	
	richiesti all'art. 2519 ultimo comma del codice civile.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 4	
	Scopo sociale	
	Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori intendono perse-	
	quire è quello di ottenere tramite la gestione in forma asso-	
	ciata e con la prestazione della propria attività lavorativa,	
	continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche,	
	sociali e professionali e se necessario servizi socio sanitari	
	ed educativi.	
	La Società Cooperativa, oltre che con i propri soci, può	
	svolgere la propria attività anche con terzi non soci.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci lavoratori, all'atto dell'ammissione o successiva-	
	mente, ed in relazione all'attività lavorativa da svolgere,	
	instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro,	

	in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie pre-	
	viste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita	
	dalla legislazione italiana, secondo le modalità di cui	
	all'art. 18 del presente statuto.	
	La Società Cooperativa si propone altresì di partecipare al	
	rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano.	
	Perciò stesso, la Cooperativa potrà aderire alle Associazioni	
	di Categoria, nonchè ai suoi organismi periferici provinciali	
	e regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede socia-	
	le.	
	Articolo 5	
	Oggetto	
	La Società Cooperativa, con riferimento allo scopo sociale,	
	nonchè ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto	
	attività legate alla gestione e consulenza di servizi alla	
	persona ed enti, il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di	
	generi alimentari e non, prestazione di servizi sanitari con	
	esclusione di qualsiasi attività riservata per legge a profes-	
	sionisti sanitari.	
	Potrà altresì svolgere attività di commercio generi sanitari	
	e protesici, attività informatica ed editoriale specialistica	
	nei settori sopra citati, acquisto e fornitura di servizi di	
	informazione pubblicitaria. Inoltre la Società Cooperativa	
	potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a	
	quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e negozi	

	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi:	
	perciò, a titolo esemplificativo, potrà compiere tutti gli at-	
	ti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mo-	
	biliare, commerciale, industriale e finanziaria, incluse le	
	assunzioni di partecipazioni societarie, necessarie o utili	
	alla realizzazione degli scopi sociali e attinenti comunque,	
	indirettamente o direttamente, ai medesimi.	
	La cooperativa si propone di svolgere le suddette attività	
	sia direttamente che in associazione con terzi, ovvero conto	
	terzi, sia in Italia che all'estero.	
	La cooperativa si prefigge anche lo scopo di stimolare lo	
	spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento ap-	
	provato dall'assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta di	
	prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente	
	ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in conformità	
	alle vigenti disposizioni di legge in materia. E' pertanto	
	tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pub-	
	blico sotto ogni forma.	
	La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo	
	sociale e la realizzazione dell'oggetto, potrà costituire fon-	
	di per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il	
	potenziamento aziendale.	
	La cooperativa può partecipare ai pubblici appalti secondo	
	le modalità di legge.	

	TITOLO III	
	SOCI	
	Articolo 6	
	Numero e requisiti dei soci	
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato ma non può esse-	
	re inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche	
	aventi capacità di agire che abbiano maturato una capacità	
	professionale nei settori di cui all'oggetto sociale o che co-	
	munque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali	
	della Cooperativa.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all' effettiva partecipazione del socio	
	all' attività economica della cooperativa.	
	L'ammissione pertanto deve essere coerente con la capacità	
	economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei	
	soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della	
	stessa, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di	
	medio e lungo periodo, e non deve compromettere l'erogazione	
	del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.	
	Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed am-	
	ministrativi nel numero strettamente necessario al buon fun-	
	zionamento dell'ente.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio	
	imprese identiche o affini a quella esercitata dalla Coopera-	

tiva, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in

contrasto con quella della cooperativa stessa; a tal fine,

l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati

economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni

imprenditoriali.

I soci della Cooperativa potranno essere suddivisi nelle seguenti categorie:

- soci lavoratori retribuiti, che prestano la propria attività

lavorativa ci favore della Cooperativa secondo le modalità

previste dal regolamento interno di cui al successivo articolo

18;

- soci volontari, iscritti in apposita sezione del libro soci,

che prestano gratuitamente la propria attività lavorativa a

favore della Cooperativa in conformità alle previsioni della

legge 8/11/1991 n. 381 ed il cui numero non può essere supe-

riore alla metà del numero complessivo dei soci.

Per quanto attiene ai soci lavoratori retribuiti, ai sensi di

legge, il socio lavoratore stabilisce, con la propria adesione

o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo,

un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o auto-

noma o in qualsiasi altra forma - ivi compresi i rapporti di

collaborazione coordinata non occasionale - con cui contribui-

sce comunque al raggiungimento degli scopi sociali; dall'in-

staurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro de-

rivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e

	tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti	
	dalle normative, in quanto compatibili con la posizione di so-	
	cio lavoratore.	
	Di conseguenza, con l'apposito regolamento, previsto al suc-	
	cessivo articolo 18 ed approvato dall'assemblea, la cooperati-	
	va definisce e disciplina la tipologia dei rapporti che si in-	
	tendono attuare con i soci lavoratori, nel rispetto della vi-	
	gente normativa sulla posizione del socio lavoratore.	
	Se la cooperativa è costituita da almeno nove soci, possono	
	essere ammesse quali soci le persone giuridiche i cui scopi o	
	i cui interessi non siano in contrasto con quelli della coope-	
	rativa o che siano soggette alla direzione o al controllo di	
	altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in con-	
	trasto con quelli della cooperativa, nei limiti dell'art. Il	
	legge 381/1991.	
	Inoltre, possono essere ammessi quali soci sovventori le	
	persone fisiche, le persone giuridiche, altri enti, società e	
	soggetti diversi, nei limiti e secondo le disposizioni di cui	
	all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	Nei modi e nelle forme previste dagli articoli 5 e 6 della	
	legge n° 59/1992, la Cooperativa potrà avvalersi delle relati-	
	ve forme di finanziamento.	
	Nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 2526 c.c. po-	
	tranno essere emessi strumenti finanziari.	
	Nel caso in cui la Cooperativa intenda avvalersi delle fa-	

coltà individuate in uno o più dei tre commi precedenti, dovrà preventivamente approvare apposito regolamento che disciplini gli obblighi e i diritti dei soggetti, in conformità alle vigenti normative.

Articolo 7

Ammissione a socio

Chi intende essere ammesso come Socio cooperatore dovrà presentare all' organo amministrativo domanda scritta, che dovrà contenere:

- 1)** l'indicazione del nome, cognome, data di nascita, cittadinanza, residenza e codice fiscale;
- 2)** l'indicazione della sua effettiva attività lavorativa, della capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo di rapporto di lavoro che il socio intende instaurare con la Cooperativa, nel rispetto delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari;
- 3)** l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà essere inferiore a quella stabilita dall'atto costitutivo, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- 4)** la dichiarazione di impegno ad attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- 5)** la dichiarazione di accettazione della clausola compromis-

	soria di cui all'articolo 35 del presente statuto.	
	Nella domanda di ammissione, le persone giuridiche, qualora	
	possano aderire alla cooperativa, oltre a quanto previsto per	
	i soci cooperatori, compatibilmente con il loro stato	
	di persone giuridiche, dovranno altresì indicare i soggetti	
	che la rappresenteranno e produrre copia della delibera avente	
	ad oggetto la domanda di ammissione a socio con l 'individua-	
	zione del mandatario. Spetta all' organo amministrativo ri-	
	chiedere la documentazione ulteriore eventualmente necessaria	
	per verificare se ricorrano, o meno, cause di contrasto o in-	
	compatibilità della domanda di ammissione agli scopi e alle	
	disposizioni contenute nell' atto costitutivo.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibi-	
	lità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabili-	
	sce le modalità e i termini per il versamento del capitale an-	
	che ai sensi dell'art.21.	
	Ove esista un Amministratore unico, le competenze di cui al	
	comma precedente spettano all'Assemblea dei soci, che sarà al-	
	lo scopo prontamente convocata dall'Amministratore Unico.	
	Con riferimento ai soci cooperatori, la delibera di ammissione	
	può stabilire la tipologia del rapporto mutualistico che viene	
	instaurato con la cooperativa ai sensi del precedente art. 4	
	penultimo comma.	
	La delibera di ammissione verrà comunicata tempestivamente	

all'interessato e sarà annotata allibro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 8 e secondo le modalità ivi individuate. Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

In caso di rigetto della domanda di ammissione l'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la delibera e comunicarla al soggetto interessato. Quest'ultimo, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere all'organo amministrativo che sulla propria domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Articolo 8

Obblighi dei soci

I Soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta secondo le modalità e nei termini previsti dal presente statuto;
- b) al versamento della tassa di ammissione, se prevista, non soggetta a restituzione e acquisita alla riserva legale indivisibile, come determinato dall'organo amministrativo;
- d) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;
- e) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e

	delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;	
	f) se soci lavoratori retribuiti, a partecipare conferendo il	
	proprio lavoro alla attività dell'impresa sociale in relazione	
	al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quanti-	
	tà delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa	
	stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e	
	ferme restando le esigenze della cooperativa.	
	g) a partecipare alle assemblee e alla vita della Cooperativa	
	rispettandone norme statutarie e regolamenti.	
	E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contempo-	
	raneamente ad altre Cooperative che perseguano identici scopi	
	sociali ed esplichino un'attività concorrente nonché di pre-	
	stare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese	
	aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa,	
	senza espressa e preventiva autorizzazione dell'organo ammini-	
	strativo, o dell'assemblea in caso di amministratore unico,	
	che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.	
	Articolo 9	
	Soci Speciali	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci lavoratori retribuiti	
	in una categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	alla loro formazione professionale; alloro inserimento	
	nell'impresa.	

	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo ammi-	
	nistrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali co-	
	loro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali	
	ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo ammi-	
	nistrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali co-	
	loro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente,	
	al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coeren-	
	za con le strategie di medio e lungo periodo della cooperati-	
	va.	
	La delibera di ammissione dell' organo amministrativo stabi-	
	lisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto	
	produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momen-	
	to dell'ammissione, in misura anche inferiore rispetto a quan-	
	to previsto per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 19, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di inseri-	

	mento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta	
	comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento	
	del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assem-	
	blea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore e non può esercitare i diritti previsti	
	dall'art. 2476 del codice civile.	
	Ai soci speciali si applicano le disposizioni in materia di	
	recesso e decadenza di cui all'art.11 e seguenti del presente	
	statuto.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della	
	scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi	
	previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inseri-	
	mento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che	
	spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come	
	previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli	
	abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professiona-	
	le, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla coo-	
	perativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazio-	
	ne all'attività economica della cooperativa, finalizzati al	

proprio inserimento nell' organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini, le modalità e le conseguenze previste dall'articolo 13.

Tutte le competenze attribuite dal presente articolo all'organo amministrativo spettano invece all' Assemblea dei soci laddove la cooperativa sia amministrata da un Amministratore unico.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Articolo 10

Perdita della qualità di socio

Il rapporto associativo si scioglie per recesso, esclusione, decadenza e per causa di morte.

Articolo 11

Recesso

Oltre che per i casi previsti dalla legge, può recedere il Socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro in forma subordinata, autonoma o di altra natura, per qualsiasi causa e motivazione, sia stato risolto.

La domanda di recesso deve essere presentata mediante lettera raccomandata.

Spetta all'organo amministrativo, o all'assemblea in caso di amministratore unico, entro 60 giorni dalla domanda, constatare se ricorrano i motivi che a norma di legge e del presente Statuto legittimino il recesso.

Articolo 12

Decadenza

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo, o dall'assemblea in caso di amministratore unico, nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 6 e dall'articolo 8 ultimo comma oppure nel caso di sopravvenuta inabilità fisica, e per qualunque causa che impedisca al socio di partecipare validamente ai lavori dell'impresa sociale.

Qualora ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperativa, l'organo amministrativo, o l'assemblea in caso di amministratore unico, ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità fisica, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione.

Articolo 13

Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo o -
qualora l'amministrazione della società sia affidata ad un am-
ministratore unico - dall'assemblea nei confronti del Socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che de-
rivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti so-
ciali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi
sociali;
- b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di
tre volte di seguito alle Assemblee regolarmente convocate;
- c) che si renda moroso nel versamento della tassa di ammissio-
ne e delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di even-
tuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
- d) che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità
fra quelle previste dallo Statuto all'articolo 6 o all'artico-
lo 8 ultimo comma;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o
contraria agli interessi sociali;
- f) che commetta atti valutabili quali notevole inadempimento,
come delimitato dall'articolo 1453 del c.c.;
- g) il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato sia stato
risolto per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;
- h) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia
stato risolto anche per inadempimento;

	i) che, in qualità di socio speciale, non abbia eseguito con	
	diligenza il programma di formazione di cui all'articolo 9 e,	
	pertanto, non abbia conseguito gli obiettivi che sono lo scopo	
	del suo rapporto associativo;	
	l) che in qualunque modo arrechi danni alla Società Cooperati-	
	va;	
	m) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati infamanti.	
	Articolo 14	
	Effetti della perdita della qualità di socio	
	Il recesso, la decadenza e l'esclusione producono la loro	
	efficacia con la delibera adottata dall'organo competente e	
	con la conseguente trascrizione a libro soci. Salvo diversa e	
	motivata decisione dell'organo amministrativo, alla delibera-	
	zione consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavo-	
	ro instaurato ai sensi dell'articolo 4 ultimo comma.	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed	
	esclusione debbono essere comunicate ai Soci che ne sono l'og-	
	getto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;	
	le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa	
	in merito ai provvedimenti adottati su tali materie saranno	
	demandate alla decisione arbitrale, secondo quanto previsto	
	dall'articolo 35 del presente Statuto.	
	Articolo 15	
	Rimborso delle quote	

	I Soci receduti, decaduti ed esclusi, hanno soltanto diritto	
	al rimborso del capitale effettivamente versato, come even-	
	tualmente aumentato per effetto delle rivalutazioni operate ai	
	sensi dell' art. 7 legge 5992 o delle integrazioni effettuate	
	a titolo di ritorno, nonché i dividendi eventualmente maturati	
	di cui alla lettera d) dell' articolo 23; la liquidazione,	
	eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili	
	al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio nel quale si è	
	verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa	
	e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale so-	
	ciale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies del c.c.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spet-	
	tante alla Società Cooperativa fino a concorrenza di ogni pro-	
	prio eventuale credito, si matura allo scadere dei sei mesi	
	successivi all'approvazione del predetto bilancio.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale so-	
	ciale assegnato al socio ai sensi dell'articolo 2545 sexies	
	può essere corrisposto in più rate, unitamente agli interessi	
	legali, entro un massimo di cinque anni.	
	Articolo 16	
	Causa di morte del socio	
	In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rim-	
	borso di quanto stabilito nel precedente articolo si matura,	

	nella misura e con le modalità medesime ivi previste, allo	
	scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel corso del qualsiasi verificata la morte.	
	Articolo 17	
	Modalità del rimborso delle quote da parte degli eredi	
	I Soci receduti, decaduti ed esclusi e gli eredi del Socio	
	defunto, dovranno chiedere il rimborso entro e non oltre l'an-	
	no della scadenza dei sei mesi, indicati rispettivamente nei	
	precedenti articoli 15 e 16.	
	Gli eredi del Socio defunto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un	
	unico delegato alla riscossione.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto, saranno devolute, con deliberazione dell'	
	Assemblea o del Consiglio di Amministrazione o dell' Ammini-	
	stratore Unico, se esistenti, alla riserva legale.	
	TITOLO V	
	CONFERIMENTO DELLE PRESTAZIONI	
	Articolo 18	
	Conferimento delle prestazioni di lavoro	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	socio cooperatore, titolare di un ulteriore rapporto di lavo-	
	ro, la prestazione di lavoro del socio viene disciplinata da	
	apposito regolamento interno approvato dall'assemblea ordina-	

	ria dei soci, ma con le maggioranze previste per le assemblee	
	straordinarie.	
	Detto regolamento stabilisce:	
	a) le tipologie di rapporto instaurabili con i soci lavorato-	
	ri;	
	b) le prestazioni ed i relativi trattamenti economici e norma-	
	tivi;	
	c) l'assetto organizzativo, aziendale e del lavoro, in rela-	
	zione anche alle diverse tipologie di rapporti instaurabili	
	con i soci e con il restante personale, dipendente o collabo-	
	ratore;	
	d) le ragioni in presenza del quale l'organo amministrativo	
	può deliberare la sospensione o	
	la riduzione delle prestazioni lavorative dei soci, ed i rela-	
	tivi effetti;	
	e) i parametri di carattere economico, produttivo e finanzia-	
	rio in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato	
	di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi fronte;	
	f) il programma di mobilità in presenza delle condizioni pre-	
	viste dalla legge;	
	g) le misure da adottare in caso di approvazione di un piano	
	di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità	
	richiamate dalla legge.	
	L'Assemblea dei soci, su proposta dell'organo amministrati-	
	vo, potrà deliberare l'integrazione delle retribuzioni dei so-	

	ci lavoratori nel tassativo rispetto di quanto previsto	
	dall'art. 11 del D.P.R. n. 601/1973 e comunque in proporzione	
	alla quantità e qualità di lavoro che ciascun socio ha presta-	
	to durante l'esercizio sociale. Le somme ripartite a tale ti-	
	tolo potranno anche essere destinate, sempre previa delibera	
	dell' assemblea, all' aumento delle quote sociali sino al mas-	
	simale consentito dalle leggi vigenti.	
	TITOLO VI	
	RISTORNI	
	Articolo 19	
	Ristorni	
	L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su pro-	
	posta dell'organo amministrativo, l'attribuzione di ristorni	
	ai soci cooperatori, in conformità ai criteri stabiliti dal	
	relativo apposito regolamento, che dovrà disciplinare tale	
	istituto nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite	
	dalla normativa vigente e dalle disposizioni del presente sta-	
	tuto.	
	Nel caso in cui si voglia riconoscere ai soci il ristorno,	
	la cooperativa dovrà comunque riportare separatamente nel bi-	
	lancio, in funzione del ristorno, i dati relativi all'attività	
	svolta con i soci e le somme complessive ripartibili ai soci a	
	titolo di ristorno non potranno eccedere l'avanzo di gestione	
	che la cooperativa ha conseguito nell'anno dall'attività svol-	
	ta con i soci.	

	In considerazione delle categorie di soci ammesse dal pre-	
	sente Statuto, pertanto, il regolamento dovrà disciplinare il	
	ristorno, consentendo all' Assemblea di riconoscerlo:	
	- per i soci lavoratori, quale integrazione delle retribuzio-	
	ni, mediante una corresponsione riconosciuta proporzionalmente	
	alla qualità e quantità delle prestazioni lavorative effettua-	
	te a favore della Cooperativa.	
	L'assemblea può deliberare la distribuzione del ristorno, in	
	tutto o in parte, mediante l'aumento proporzionale della sin-	
	gola quota di capitale sociale.	
	TITOLO VII	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	BILANCIO	
	Articolo 20	
	Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1. dai conferimenti sottoscritti dai soci ordinari, rappresen-	
	tati da quote, ciascuna di un valore non inferiore né superio-	
	re ai limiti di legge;	
	2. dalle azioni nominative trasferibili, di valore nominale	
	non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi	
	vigenti detenute dai soci sovventori;	
	b) dalle somme eventualmente versate dai soci quale sovrap-	
	prezzo ai sensi del precedente articolo 8 lettera c);	

	c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'arti-	
	colo 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimbor-	
	sate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci dece-	
	duti;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altro fondo o riserva costituito dall'assemblea e/o	
	previsto per legge.	
	Le riserve legali, statutarie e straordinarie di cui alle	
	precedenti lettere c), d), e) sono indivisi bili e, conseguen-	
	temente, non possono essere ripartite tra i soci durante la	
	vita della cooperativa, né all'atto dello scioglimento.	
	Tale carattere di indivisibilità è in ogni caso attribuito e	
	conservato alle riserve accantonate a tal fine dalla coopera-	
	tiva nel rispetto dell'articolo 26 del DLPCS 14 dicembre 1947	
	n.1577, del titolo III del DPR 29 settembre 1973 n. 601 e	
	dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	della quota di capitale sociale sottoscritta.	
	Articolo 21	
	Versamento delle quote sottoscritte	
	Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate secondo	
	le modalità previste dall'organo amministrativo o dall'assem-	
	blea in caso di amministratore unico.	
	Le azioni dei soci sovventori debbono essere versate total-	

	mente all'atto della sottoscrizione.	
	Le azioni nominative detenute dai soci sovventori potranno	
	essere trasferite purché interamente liberate e subordinata-	
	mente all'espresso gradimento della cooperativa nei confronti	
	dell' acquirente.	
	Articolo 22	
	Caratteristiche delle quote	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo	
	amministrativo o dell'assemblea in caso di amministratore uni-	
	co.	
	Il socio che intenda trasferire la propria quota deve dame	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccoman-	
	data. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo	
	o dell'assemblea in caso di amministratore unico, la cessione	
	può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota dete-	
	nuta dal socio.	
	Il provvedimento deve essere comunicato al socio entro ses-	
	santa giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali	
	il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la	
	cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a	
	condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dallo sta-	
	tuto per l'ammissione dei soci.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, si deve motivare la	
	relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio	

	interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dal-	
	la comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui	
	all'articolo 35.	
	Articolo 23	
	Bilancio e destinazione dell'utile	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, nei vari elementi e do-	
	cumenti che lo compongono, in conformità ai principi di legge	
	e alla vigente normativa.	
	Gli amministratori devono indicare specificatamente i crite-	
	ri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli	
	scopi mutualistici ed illustrare le ragioni delle decisioni	
	assunte in merito all'ammissione di nuovi soci cooperatori.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualo-	
	ra ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'arti-	
	colo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede	
	di relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla riparti-	
	zione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità	
	previste dal precedente articolo 19 e, successivamente, sulla	
	distribuzione degli utili annuali, destinandoli:	

	a) nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge,	
	al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto	
	qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'at-	
	to del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti	
	dell'art. 12 legge 16/12/1977 n. 904;	
	b) nella misura del 3%, al Fondo mutualistico per la promozio-	
	ne e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Lega Na-	
	zionale Cooperative ai sensi dell'art. 11 Legge 31.1.92 n. 59;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale	
	effettivamente versato, nei limiti ed alle condizioni previsti	
	dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente versato in misura non superiore al limite stabilito dal-	
	la legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualisti-	
	ci;	
	e) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi	
	di cui alla lettera e) dell'articolo	
	20, mai divisibili tra i soci sotto qualsiasi forma, sia du-	
	rante la vita della società che all'atto del suo scioglimento,	
	anche ai fini e per gli effetti dell'art. 12 legge 16/12/1977	
	n. 904.	
	L'Assemblea, peraltro, può altresì deliberare che la totali-	
	tà dei residui attivi, al netto della quota di cui alla prece-	
	dente lettera b) riservata al Fondo mutualistico, sia devoluta	
	al fondo di riserva legale.	

	TITOLO VIII	
	GLI ORGANI SOCIALI	
	Articolo 24	
	L'Assemblea dei soci	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno	
	un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare.	
	L'assemblea ordinaria:	
	1. approva il bilancio consuntivo;	
	2. nomina l'organo amministrativo;	
	3. procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato	
	alla revisione legale dei conti;	
	4. determina la misura degli eventuali compensi da corrispon-	
	dere agli amministratori per la loro attività collegiale, ai	
	sindaci e al soggetto incaricato della revisione legale dei	
	conti;	
	5. approva i regolamenti previsti dal presente statuto;	
	6. delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei	
	sindaci e dei soggetti incaricati della revisione legale dei	
	conti;	

	7. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione	
	sociale che siano riservati alla sua competenza dalla legge o	
	dal presente statuto.	
	L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare:	
	1. sulle modifiche dell'atto costitutivo;	
	2. sulla nomina, sostituzione e fissazione dei poteri dei li-	
	quidatori;	
	3. su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge	
	alla sua competenza.	
	Articolo 25	
	Convocazione	
	La convocazione dell' Assemblea deve effettuarsi mediante	
	avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data del-	
	la prima e della seconda convocazione, da comunicare ai soci	
	tramite lettera raccomandata da inviare almeno otto giorni	
	prima dell'adunanza o tramite altro mezzo scritto idoneo a di-	
	mostrarne l'effettivo recapito e ricevimento da parte di tutti	
	i soci almeno sei giorni prima dell'adunanza.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presenti	
	o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, gli ammini-	
	stratori e tutti i sindaci effettivi, ove previsti.	
	L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiun-	
	ta a quella obbligatoria stabilita dal primo comma, usare qua-	

lunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere

fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

Articolo 26

Quorum deliberativo

In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che per le materie per le quali siano previste maggioranze qualificate a norma di legge o del presente statuto e salvo che per deliberare sullo scioglimento e la liquidazione della società, per cui occorrerà la presenza diretta o per delega di almeno un quarto dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti presenti o rappresentati.

Per l'approvazione del regolamento di cui all'art. 18 e per l'eventuale adozione del piano di crisi aziendale previsto dallo stesso regolamento è necessario il voto favorevole dei soci lavoratori presenti o rappresentati in assemblea.

Articolo 27

Votazioni

	Per le votazioni si procederà con il sistema della alzata di	
	mano o per divisione. Per le elezioni delle cariche sociali o	
	quando trattasi di persone, si procederà normalmente, salvo	
	diversa deliberazione dell'Assemblea, col sistema della vota-	
	zione a scrutinio segreto.	
	Articolo 28	
	Diritto di voto	
	Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino	
	iscritti nel libro soci da almeno tre mesi. Il socio può farsi	
	rappresentare nell' Assemblea da altro socio, non Amministra-	
	tore, né Sindaco, qualora nominati, ma che abbia diritto al	
	voto, mediante delega scritta; ogni socio non può rappresenta-	
	re più di un socio.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale delle as-	
	semblee e conservate fra gli atti sociali.	
	Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia la	
	quota posseduta.	
	Per i soci speciali valgono le limitazioni di cui all'art.	
	9.	
	Il socio persona giuridica deve essere rappresentato da chi	
	ne è regolarmente delegato ed ha da uno a tre voti, secondo	
	quanto deliberato in sede di ammissione.	
	Le deleghe devono essere menzionate nel verbale delle Assem-	
	blee e conservate fra gli atti sociali.	
	Articolo 29	

Svolgimento delle Assemblee		
	L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è	
	presieduta da un socio eletto dall'Assemblea stessa.	
	L'assemblea può nominare un Segretario, e, quando occorre-	
	ranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare dal	
	verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.	
	Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto	
	dal Notaio.	
TITOLO IX		
L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'		
Articolo 30		
Organo amministrativo		
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da	
	un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione,	
	su decisione dei soci in sede di nomina.	
	In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'ammi-	
	nistratura della cooperativa può essere affidata anche a sog-	
	getti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Ammini-	
	strazione sia scelta tra i soci cooperatori.	
	L'eventuale Amministratore Unico, viceversa, deve essere	
	scelto unicamente tra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo determi-	
	nato dai soci al momento della nomina.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	

	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	
	nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi mem-	
	bri un presidente ed eventualmente un vicepresidente che lo	
	sostituisca temporaneamente in caso di assenza o impedimento.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli	
	amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell' avvenuto	
	ricevimento, almeno tre giorni prima dell' adunanza e, in caso	
	di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deli-	
	berazioni sono valide, anche senza comunicazione formale,	
	quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci	
	effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Ammini-	
	strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza	
	dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la mag-	
	gioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei	
	voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, fir-	

	mato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale de-	
	ve essere trascritto nel libro delle decisioni degli ammini-	
	stratori.	
	Agli amministratori è affidata la gestione della società.	
	Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo, all'Organo Am-	
	ministrativo:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	b) redigere i bilanci consuntivi e gli eventuali preventivi	
	con le relative relazioni; in occasione del bilancio di eser-	
	cizio, spetterà agli amministratori illustrare ai soci i cri-	
	teri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello	
	scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussi-	
	stenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle	
	azioni che si intendano intraprendere per riacquistare il re-	
	quisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi	
	dell'art. 2545-octies c.c ., e nella medesima relazione l'or-	
	gano amministrativo deve illustrare le ragioni delle determi-	
	nazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci;	
	c) compilare i regolamenti interni previsti dal presente sta-	
	tuto per sottoporli all'assemblea dei soci;	
	d) deliberare sulla stipula di tutti gli atti e contratti di	
	ogni genere inerenti all'attività sociale;	
	e) deliberare e concedere avvalli cambiari, fideiussioni ed	
	ogni qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per	
	facilitare l'ottenimento del credito agli Enti cui la Coopera-	

	tiva aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;	
	f) deliberare sul conferimento di procure per determinati atti	
	o categorie di atti;	
	g) assumere e licenziare il personale della Società, fissando-	
	ne le mansioni e le retribuzioni;	
	h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e	
	l'esclusione dei soci;	
	i) nominare uno o più coordinatori, ed in generale, attribuire	
	competenze e funzioni a soci e a terzi, anche conferendo loro	
	procure speciali e/o generali, al fine di svolgere i compiti	
	loro assegnati;	
	l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria a	
	straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per	
	quelli che, per disposizione di legge o del presente Statuto,	
	siano riservati alla Assemblea generale.	
	In caso di amministratore unico spettano comunque all'Assem-	
	blea le competenze di cui alle lettere d, e, f, g, h, i del	
	comma precedente.	
	In sede di nomina possono inoltre essere indicati limiti ai	
	poteri degli amministratori.	
	Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici inca-	
	richi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, de-	
	legando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i	
	limiti e le modalità di esercizio della delega.	
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie	

	indicate dagli articoli 2475, comma 5, e 2544 del codice civi-	
	le.	
	Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in	
	forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano	
	la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno,	
	il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo	
	d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione	
	rilevante in altra società.	
	Articolo 31	
	Sostituzione degli amministratori	
	In caso di mancanza di uno o più Amministratori il Consiglio	
	provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386	
	del Codice Civile.	
	Articolo 32	
	Potere di rappresentanza della Società	
	La rappresentanza della società spetta all'amministratore	
	unico o, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione,	
	al Presidente del Consiglio, nonché al Vicepresidente ed ai	
	Consiglieri delegati, se nominati.	
	TITOLO X	
	I CONTROLLI	
	Articolo 33	
	Sindaco unico e Collegio Sindacale	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'arti-	
	colo 2543, comma 1, C.C., ovvero per eventuale autonoma e fa-	

	coltativa decisione della cooperativa, l'assemblea procede al-	
	la nomina di un Sindaco unico o di un Collegio sindacale, com-	
	posto da tre membri effettivi e due supplenti.	
	Il Sindaco o, in alternativa, ogni componente del collegio	
	sindacale deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle	
	vigenti norme di legge.	
	In caso di Collegio sindacale, l'assemblea nomina il presi-	
	dente del collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-	
	tivo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se no-	
	minati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle con-	
	dizioni previste dall'articolo 2399 C.C..	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e	
	con decisione dei soci.	
	La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del	
	Tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, su-	
	bentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in	
	carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del	
	collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrati-	
	vo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono in-	
	sieme con quelli in carica.	
	Articolo 34	

	Compiti del Sindaco unico o del Collegio Sindacale	
	Il Sindaco o, in alternativa, ogni componente del collegio	
	sindacale deve vigilare sull' osservanza della legge e dello	
	statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione	
	e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzati-	
	vo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul	
	suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procede-	
	re, anche individualmente, ad atti di ispezione e di control-	
	lo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori	
	notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'	
	andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi	
	delle società controllate in merito ai sistemi di amministra-	
	zione e controllo ed all'andamento generale dell'attività so-	
	ciale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed	
	ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle	
	condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.	
	2399 C.C.. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare	
	agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a infor-	
	mazioni riservate.	
	Il Sindaco o, in alternativa, il Collegio sindacale esercita	

	anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis	
	e seguenti del cod. civ..	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta	
	giorni: delle riunioni del collegio deve redigersi verbale,	
	che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del col-	
	legio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le delibera-	
	zioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta	
	dei presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a ver-	
	bale i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei	
	soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del co-	
	mitato esecutivo, se nominato.	
	TITOLO XI	
	CONCILIAZIONE ED ARBITRATO	
	Articolo 35	
	Clausola compromissoria	
	Qualsiasi controversia fra soci e fra costoro e la Società,	
	comprese quelle relative all'interpretazione, applicazione ed	
	esecuzione del contratto, quelle relative alla validità delle	
	delibere assembleari, promosse da e/o contro i soci, da e/o	

	contro la Società, ivi comprese quelle relative ai rapporti	
	tra gli stessi, dovranno essere oggetto di un tentativo	
	preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del ser-	
	vizio di Conciliazione della Camera di Commercio della Spezia	
	con gli effetti previsti dagli articoli 38 e seguenti del	
	D.lgs. 5/2003, nonché delle vigenti disposizioni in materia,	
	le cui spese saranno sostenute pro capite in ragione delle	
	parti interessate.	
	Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come	
	prevista dalla presente clausola, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti	
	concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato ri-	
	tuale secondo diritto in conformità del regolamento della Ca-	
	mera Arbitrale della Camera di Commercio che provvederà alla	
	nomina dell'arbitro/arbitri.	
	TITOLO XII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 36	
	Nomina dei liquidatori	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, do-	
	vrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendo	
	li anche fra i soci, stabilendone i poteri.	
	Articolo 37	
	Devoluzione del patrimonio	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	

	sociale deve essere devoluto al fondo mutualistico costituito	
	dalla Lega Nazionale Cooperative ai sensi dell'art. 11 della	
	Legge 59/92, dopo aver dedotto il rimborso del capitale effet-	
	tivamente versato dai soci, come eventualmente aumentato per	
	effetto delle rivalutazioni operate ai sensi dell'art. 7 legge	
	59/92 o delle integrazioni effettuate a titolo di ristorno,	
	nonché i dividendi eventualmente maturati ai sensi alla lette-	
	ra d) del precedente articolo 23.	
	TITOLO XIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	Articolo 38	
	Regolamenti interni	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo	
	amministrativo potrà elaborare Regolamenti Interni, sottopo-	
	nendoli all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea.	
	Articolo 39	
	Rinvio alle leggi vigenti	
	Per quanto non è previsto dal presente Statuto, valgono le	
	norme del vigente Codice Civile e le leggi speciali sulla Coo-	
	perazione.	
	Articolo 40	
	Inderogabilità delle clausole mutualistiche	
	Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalen-	
	te, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui	
	all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazio-	

42 di 42